

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1740

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TAGINI, CECCHI, BOSISIO, FAVERIO, FLEGO, RODEGHIERO, MAZZUCA, LUCÀ, TURCO, DOSI, RONCHI, CARTELLI, FOGLIATO, PIERGIORGIO MARTINELLI, PERCIVALLE, CENNAMO, MASELLI, FROSIO RONCALLI, ROSSO, BISTAFFA, MALVESTITO, ZENONI, BENNETTO RAVETTO, MALVEZZI, FONTAN, GERBAUDO, ZELLER, GRUGNETTI, SCHETTINO, FUSCAGNI, SCOZZARI, CASTELLAZZI

Norme per la concessione di un contributo in favore delle imprese colpite dai fenomeni alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994

Presentata il 7 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si ritiene improcrastinabile la presentazione di una proposta di legge che conferisca alle attività imprenditoriali e a quelle professionali presenti nei territori colpiti dai terribili eventi calamitosi del novembre 1994 i fondi necessari per garantire la ripresa delle relative attività al fine di realizzare le condizioni iniziali per la ripresa economica di quelle zone.

Tale esigenza si presenta più che mai pressante in considerazione dell'impossibilità di rimandare l'adozione di iniziative che condizionano materialmente l'effettiva definizione delle premesse indispensabili per una reale ricostruzione.

Infatti, la trama fondante le risorse delle zone interessate è costituita princi-

palmente dall'instancabile iniziativa delle popolazioni che vi risiedono che hanno saputo utilizzare, nel corso degli anni, tutte le potenzialità che potevano essere svolte per garantire a sé e ai propri figli un livello di vita qualitativamente apprezzabile.

È quindi necessario ed è un dovere inderogabile, imposto dalla nostra Costituzione, « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

Tale dovere appare, nella circostanza che ci si trova ad affrontare, strettamente legato alla necessità di fornire alle popola-

zioni colpite dall'alluvione i presupposti per ricostituire quella sicurezza, quella libertà e quella dignità che lo stesso articolo 41 della Costituzione richiama nel riconoscere la libertà dell'iniziativa economica privata sempre e comunque funzionale anche all'utilità sociale che i suoi profitti e i suoi risultati anche indirettamente producono.

In relazione agli eventi calamitosi, l'intervento pubblico che indirizzi e coordini l'attività economica a fini sociali, come previsto dal terzo comma dell'articolo 41 citato, si deve sostanziare nell'adozione di tutte le iniziative necessarie affinché essa possa effettivamente essere esercitata.

Tale garanzia si deve qualificare anche in riferimento all'obbligo, gravante sullo Stato, di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, affinché, come auspicava il Mortati, la proprietà sia « usata in modo da produrre nuovo lavoro ».

Da questo punto di vista, l'articolo 4 della Costituzione, in quanto norma programmatica, da una parte, crea obblighi per tutti i soggetti e, dall'altra, indica quali devono essere i criteri degli interventi pubblici, come ha evidenziato la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 1973.

Ciò diventa tanto più doveroso quanto più si rilevi il ruolo significativo che l'atti-

vità imprenditoriale e quella professionale della zona interessata dai fenomeni alluvionali svolge nel vasto quadro dell'economia nazionale che, a sua volta, rispetto alla prima, si deve fare carico degli interventi di solidarietà che, a titolo di indennizzo, si rendano necessari in situazioni di emergenza, finalizzandone razionalmente l'impegno alla ripresa produttiva e al recupero, anche parziale, delle perdite.

Tale onere si pone a carico dell'intera collettività nazionale quale ideale riscontro del contributo economico e sociale di cui, indirettamente, la stessa gode per l'intenso e significativo apporto ad essa conferito per effetto degli sforzi e del dinamismo imprenditoriale storicamente proprio delle popolazioni di quelle zone.

E dunque in tale prospettiva, che anche la nostra Carta fondamentale evidenzia, che la presente proposta di legge deve essere letta, ma è comunque nel quadro di una moderna solidarietà che se ne deve garantire una rapida approvazione al fine di supplire alla mancanza di una normativa generale, in relazione alla quale già sono state presentate alcune proposte di legge, che inquadrino la strategia degli interventi e le modalità degli indennizzi e che prevenga l'improvvisazione e la puntualità delle iniziative in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alle imprese industriali, commerciali, agricole, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche e a coloro che svolgano una attività professionale, che abbiano immobili, impianti, attrezzature o scorte danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali e dalle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, è destinato un contributo a fondo perduto fino al 90 per cento del danno accertato.

2. Le relative domande sono presentate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da una perizia giurata redatta da tecnici iscritti agli albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, nonché dalla dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e gli eventi calamitosi di cui al comma 1.

3. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'ammontare complessivo dei danni alle medesime denunciati.

4. Il contributo è corrisposto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sui fondi che saranno ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con appositi ordini di accreditamento.

